



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione XXI – Registro delle imprese

Roma, 9 maggio 2014, prot. 77684

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
Ufficio del registro delle imprese  
TARANTO

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
Uffici del registro delle imprese  
LORO SEDI

LETTERA-CIRCOLARE

ALL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE  
ROMA

*e, per conoscenza,*

ALL'UNIONCAMERE  
ROMA

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE  
ROMA

OGGETTO: Iscrizione della medesima PEC su due distinte imprese - Richiesta chiarimenti.

---

Con nota prot. n. 17942 del 24/04/2014 (trasmessa via PEC) codesto ufficio del registro delle imprese espone quanto segue:

<<L'Ufficio del registro delle imprese di Taranto ha ricevuto diverse segnalazioni da parte delle imprese relative all'iscrizione del proprio indirizzo PEC (indirizzo che la parte dichiara regolarmente registrato e utilizzato dalla stessa) da parte di altra impresa.

Considerato che l'indirizzo PEC iscritto nel registro delle imprese ha carattere di ufficialità nel rapporto con i terzi e che lo stesso, confluendo nell'INI-PEC, diviene il sistema di collegamento preferenziale o esclusivo della Pubblica Amministrazione, compresa l'Autorità Giudiziaria e



l'Amministrazione Finanziaria, si chiede di voler chiarire se, nei casi in cui emerga l'iscrizione di una medesima PEC su due distinte imprese, tra loro non collegate:

- a) si debba avviare il procedimento di cancellazione d'ufficio ex art. 2190 c.c.;
- b) ovvero, sia affidato al Conservatore il compito di provvedere ad aggiornare i relativi dati, dovendosi ritenere l'indirizzo PEC una notizia REA (Circolare n. 3611/C del 20/07/2011)>>.

Al riguardo, considerato quanto previsto dall'art. 16, cc. 6 e 6-bis del DL 185/08, e dall'art. 5, cc. 1 e 2, del DL 179/2012, si ritiene non sussistano dubbi sul fatto che quelli in parola sono, a tutti gli effetti, obblighi di iscrizione nel registro delle imprese.

Nel caso in cui, pertanto, si rilevi, d'ufficio o su segnalazione di terzi, l'iscrizione di un indirizzo PEC, di cui sia titolare una determinata impresa, sulla posizione di un'altra (o di più altre) - ovvero, comunque, l'iscrizione sulla posizione di un'impresa di un indirizzo PEC che non sia <<proprio>> della stessa - dovrà avviarsi la procedura di cancellazione del dato in questione ai sensi dell'art. 2191 c.c., previa intimazione, all'impresa interessata (o alle imprese interessate), a sostituire l'indirizzo registrato con un indirizzo di PEC <<proprio>>.

Sembra opportuno evidenziare, d'altra parte, che i casi segnalati da codesta Camera sono presumibilmente rilevabili su tutto il territorio nazionale.

La Scrivente ha già avuto occasione di chiarire, a tale riguardo (v. la nota prot. n. 120610 del 16/07/2013, **all. 1**), che precedenti indicazioni operative fornite in passato - secondo cui era possibile, per le imprese, indicare l'indirizzo di PEC di un terzo ai fini dell'adempimento pubblicitario in parola - sono da ritenersi ormai superate alla luce della successiva evoluzione normativa, risultando oggi indubitabile che per ogni impresa (sia essa societaria o individuale) debba essere iscritto, nel registro delle imprese, un indirizzo di PEC alla stessa esclusivamente riconducibile.

Resta inteso che alle imprese nei cui confronti sia eventualmente adottato il provvedimento di cancellazione d'ufficio dell'indirizzo di PEC, si applicherà la specifica sanzione prevista dall'art. 16, c. 6-bis, del DL 185/08 (nel caso delle società), e dall'art. 5, c. 2, secondo periodo, del DL 179/12 (nel caso delle imprese individuali), secondo le modalità indicate nel proprio parere prot. n. 141955 del 29/08/2013 (**all. 2**).

La presente lettera-circolare é inviata anche all'Agenzia per l'Italia digitale, affinché possa intervenire con eventuali puntualizzazioni sull'argomento, ove ritenuto opportuno.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione XXI – Registro delle imprese

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO  
Servizio sindacato ispettivo parlamentare  
SEDE

*e, per conoscenza*

ALL'UFFICIO DEL CAPO DIPARTIMENTO  
PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
SEDE

OGGETTO: Atto di sindacato ispettivo n. 5-00373 ON. ZANETTI ED ALTRI - Indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese.

---

Si fa riferimento alla nota prot. n. 12503 del 2/07/2013, con la quale sono stati richiesti elementi informativi, per gli aspetti di competenza di questa Direzione generale, in merito all'atto di sindacato ispettivo richiamato in oggetto.

Nell'atto in questione viene evidenziato il disorientamento diffuso tra gli operatori circa gli adempimenti di cui all'art. 16, c. 6, del DL 185/2008 (iscrizione nel registro delle imprese del proprio indirizzo pec da parte delle società) e all'art. 5, cc. 1 e 2, del DL 179/2012 (iscrizione nel registro delle imprese del proprio indirizzo pec da parte delle imprese individuali), disorientamento riconducibile, a parere degli istanti, alla mancanza di univocità delle indicazioni ministeriali che in un primo tempo (circolare n. 3645/C del 3/11/2011) hanno contemplato la possibilità di assolvere all'adempimento in questione, relativo alle società, indicando, in luogo dell'indirizzo pec "proprio" (cioè specifico) dell'impresa, l'indirizzo pec di un terzo (ad esempio,



un professionista di fiducia) eletto come “domicilio digitale”; e che, in un secondo momento (lettera circolare prot. n. 68168 del 23/04/2013), hanno, in occasione dell’adempimento relativo alle imprese individuali, escluso tale possibilità, richiedendo che l’indirizzo pec da iscriverne fosse riconducibile «esclusivamente ed univocamente all’imprenditore stesso, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi»

Tale disomogeneità negli orientamenti ministeriali si sarebbe, sempre secondo gli istanti, riflessa anche sul comportamento delle vigilate camere di commercio che assumerebbero, in modo differenziato sul territorio, atteggiamenti conformi ora alla prima posizione sopra richiamata (accettando quindi che l’impresa elegga come proprio domicilio digitale l’indirizzo pec di un terzo), ora alla seconda (rifiutando, conseguentemente, le richieste di iscrizione di un indirizzo pec che non sia proprio ed esclusivo dell’impresa stessa), ingenerando ulteriore confusione tra l’utenza.

Ritiene al riguardo la Scrivente di potere evidenziare quanto segue.

Piuttosto che di un mutamento degli indirizzi ministeriali si ritiene che si debba parlare, per bene comprendere il succedersi degli eventi, di un mutamento del quadro normativo.

Va sottolineato, infatti, che il primo adempimento (art. 16, c. 6, del DL 185/2008) trova collocazione in una legge del 2008, ed è stato gestito da questa Direzione generale secondo criteri di semplificazione che all’epoca si è ritenuto senz’altro di potere fare prevalere, nell’interesse delle imprese, non essendo rilevabili, nelle norme in essere, controindicazioni al riguardo.

Ciò ha portato all’emanazione della citata circolare n. 3645/C del 3/11/2011 (relativa all’adempimento dell’iscrizione nel registro delle imprese del proprio indirizzo pec da parte delle società), dove è prevista la possibilità di indicare, in luogo dell’indirizzo pec “proprio”, quello di un terzo (che abbia, ovviamente, accettato di ricevere le comunicazioni, secondo tale canale, per conto anche dell’impresa “domiciliata”).

Successivamente alla circolare in questione si sono, tuttavia, susseguiti una serie di provvedimenti legislativi che hanno modificato sostanzialmente il quadro normativo precedente.

Si richiama a tale riguardo, in primo luogo, il DL 9/02/2012, n. 5 (recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”), il cui art. 47 (rubricato “Agenda digitale italiana”) così recita al primo comma:

«Nel quadro delle indicazioni dell’agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, il Governo persegue l’obiettivo prioritario della modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi



digitali innovativi, a potenziare l'offerta di connettività a larga banda, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi».

A tale norma si collega l'art. 1 (rubricato "Attuazione dell'Agenda digitale italiana e documento digitale unificato e finanziamento dell'ISTAT") del DL 18/10/2012, n. 179 (recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"), il cui primo comma detta:

«Lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione con le autonomie regionali, promuove lo sviluppo dell'economia e della cultura digitali, definisce le politiche di incentivo alla domanda dei servizi digitali e favorisce, tramite azioni concrete, l'alfabetizzazione e lo sviluppo delle competenze digitali con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, nonché la ricerca e l'innovazione tecnologica quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile. [ ... ]».

All'art. 5 del medesimo DL 179, il c. 3 introduce il nuovo art. 6-bis al DLGS 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale), che, rubricato "Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti", tra l'altro così dispone:

«1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito [ ... ] il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.

2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

3. L'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione. [ ... ]».

Sempre nel medesimo DL 179/2012 l'art. 16-ter ("Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni"), così recita:

«A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto, dall'art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia».



Le norme sopra richiamate, ove esaminate in un'ottica "di sistema" indicano chiaramente, ad avviso della Scrivente, la volontà del legislatore di accentuare la rilevanza dell'Indirizzo di pec «proprio» delle imprese (d'altra parte coerente con la lettera dei citati art. 16, c. 6, DL 185/08 e art. 5, cc. 1 e 2, DL 179/2012) ai fini degli adempimenti in questione: militano in tal senso, in particolare, la natura "aperta" dell'INI-PEC (v. al riguardo, il c. 3 del già citato nuovo art. 6-bis del DLGS 82/05: «L'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi *ed a tutti i cittadini* tramite sito web e senza necessità di autenticazione. [ ... ]»), che appare ovviamente pensata per una comunicazione "punto-punto" per via telematica, che risulterebbe ampiamente svilita dalla presenza, nell'ambito dell'Indice in questione, di indirizzi di posta elettronica certificata "non propri"; ma anche la rilevanza degli indici in questione ai fini delle notifiche e delle comunicazioni di cui al citato art. 16-ter del ripetuto DL 179. Non si può trascurare, inoltre, sempre in un'ottica "di sistema", che analoghi principi sembrano ispirare la disposizioni recate dall'art. 4 del ridetto DL 179, in tema di "Domicilio digitale del cittadino", prevedendo l'indicazione di «un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, rilasciato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, quale suo domicilio digitale».

La lettura ora illustrata è anche alla base della propria lettera circolare del 23/04/2013 in cui si è provveduto a chiarire che, alla luce delle norme sopravvenute, l'attuazione in senso semplificativo e di favore per le imprese dell'adempimento di cui all'art. 16, c. 6, del DL 185/2008, proposta nella circolare n. 3645/C, era da considerarsi ormai superata, nel senso della necessità dell'indicazione per tutte le tipologie di imprese (a prescindere dal fatto che siano di tipo societario o individuale) di un proprio ed esclusivo indirizzo di posta elettronica certificata. Ciò non impedirà, naturalmente, di continuare eventualmente a delegare la gestione operativa di tali indirizzi pec univoci, sia da parte delle imprese individuali che da parte delle società, a soggetti terzi o professionisti ovvero, come avviene in taluni casi per le società, alla società del gruppo che cura per tutte alcuni servizi amministrativi comuni.

Ovviamente, avendo nel frattempo, sulla scorta delle indicazioni della ridetta circolare n. 3645/C, molte imprese societarie provveduto ad iscrivere nel registro delle imprese un indirizzo pec non "proprio" ma di un soggetto terzo, si porrà, a breve, cessato l'impegno organizzativo collegato alla scadenza per l'adempimento di cui all'art. 5, c. 2, DL 179/2012, il problema della graduale transizione anche di tali imprese ad un indirizzo pec pienamente rispondente ai principi sopra illustrati.

In tal senso questa Amministrazione sta provvedendo ad acquisire dal sistema camerale dati aggiornati circa la consistenza del fenomeno, al fine di valutare le più opportune iniziative amministrative (o normative, ove necessario) atte a rendere l'INI-PEC, ed in ogni caso le



basi di dati desumibili dal registro delle imprese, coerenti con gli impegnativi ed innovativi obiettivi che il legislatore dei DDLL 5 e 179/2012 si è voluto porre.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Gianfrancesco Vecchio)



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione XXI – Registro delle imprese

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
Ufficio del registro delle imprese  
TERNI  
*Via e-mail ordinaria*

*e, per conoscenza*

ALL'UNIONCAMERE  
*Via e-mail ordinaria*

OGGETTO: Art. 16, cc. 6 e 6-bis, del DL 185/08 - Obbligo di iscrizione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese - Problematiche interpretative - Richiesta parere.

---

Con messaggio di posta elettronica del 22/07/2013 codesto Ufficio, in relazione agli adempimenti previsti dalle disposizioni richiamate in oggetto, pone il seguente quesito:

<<il Conservatore può rifiutare al Notaio l'iscrizione di un atto notarile per colpa dell'inadempimento di un terzo ?

Il terzo è il legale rappresentante dell'impresa che, pur essendo stato adeguatamente informato delle cause di sospensione del procedimento di iscrizione dell'atto notarile, continui ad essere inerte anche ben oltre i tre mesi di sospensione prevista dalla normativa citata.

Non sembra sussistere in capo al notaio l'obbligo di sostituirsi al legale rappresentante inadempiente per la comunicazione dell'indirizzo di PEC.

La normativa non sembra prevedere eccezioni di sorta né si è a conoscenza di circolari in merito>>.

Le disposizioni in riferimento hanno dato luogo, come noto, a difficoltà interpretative (in particolare, in relazione alla fase "sanzionatoria"), tanto da indurre la Scrivente ad acquisire, al riguardo, il parere del Consiglio di Stato.





Quest'ultimo, nell'adunanza del 20/02/2013, pur evidenziando che risultavano possibili, in astratto, più letture dei ridetti commi 6 e 6-bis, decideva, infine, di aderire a quella secondo cui, <<trascorsi inutilmente i tre mesi di sospensione di cui al comma 6-bis dell'art. 16, d.l. n. 185 del 2008, l'ufficio competente, allorché la società non abbia atteso alla comunicazione, ancorché postuma, dell'indirizzo di PEC - non può che respingere la domanda di iscrizione al registro delle imprese>>.

Nel pervenire a tale conclusione, il Consiglio di Stato traeva spunto anche dalle analoghe disposizioni, nel frattempo sopravvenute (art. 5, c. 2, secondo periodo, DL 179/2012), relative al parallelo adempimento previsto a carico delle imprese individuali:

<<L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di una impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata>>.

Le norme citate, come giustamente evidenziato da codesta Camera, non prevedono eccezioni o specificazioni circa le tipologie di "iscrizione": qualunque sia il tipo di atto o fatto di cui l'iscrizione è richiesta, di conseguenza, la stessa dovrà essere sospesa per il termine di legge fino a comunicazione dell'indirizzo di PEC; ove quest'ultima non intervenga entro il termine della sospensione stessa (tre mesi, come detto, per le società; 45 giorni per le imprese individuali) la domanda di iscrizione (dell'atto o fatto) dovrà essere respinta, considerandola come non presentata.

Va evidenziato, peraltro, che nella situazione configuratasi rilevano due distinti inadempimenti: il primo (la mancata comunicazione dell'indirizzo PEC), punito con la sospensione prevista dalle disposizioni sopra citate; il secondo (il non eseguito adempimento pubblicitario "principale") punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli articoli 2630 (nel caso di imprese diverse dalle individuali) e 2194 (nel caso delle imprese individuali) del codice civile.

Pur dovendo considerarsi, infatti, la domanda come <<non presentata>> (a causa della omessa comunicazione dell'indirizzo PEC, che rende la domanda stessa incompleta e quindi irregolare), l'ufficio del registro delle imprese è ormai comunque a conoscenza dell'esistenza di un atto o fatto relativo all'impresa per il quale non sono stati rispettati i termini di legge ai fini degli adempimenti pubblicitari (dovendo considerarsi, nella fattispecie, i termini indicati dal codice civile o da altre leggi, come sostituiti dai ridetti termini della sospensione, pari a tre mesi e a 45 giorni).

Ovviamente poiché, nei casi oggetto di esame nel presente parere, la ritardata iscrizione di un atto o fatto relativo all'impresa è stata determinata dal comportamento del legale rappresentante (nel caso delle società) o del titolare (nel caso delle imprese individuali), o, per



essere più precisi, a detti soggetti è da ascrivere l'incompletezza della domanda di iscrizione dell'atto "principale" (per mancata indicazione dell'indirizzo PEC), che ne ha determinato, infine, il respingimento, agli stessi dovrà essere contestata la violazione delle disposizioni interessate (quindi, nella fattispecie in esame, la omessa iscrizione dell'atto notarile) e, se del caso, comminata la sanzione pecuniaria prevista dalla legge.

Nel contempo, proprio sulla scorta della conoscenza, da parte dell'ufficio del registro delle imprese, dell'atto o del fatto la cui iscrizione è stata respinta per irregolarità della domanda, il medesimo ufficio dovrà dare avvio - al fine di soddisfare il superiore interesse pubblico alla conoscenza degli atti e dei fatti relativi all'impresa per i quali è stata prevista la pubblicità legale - alla procedura di iscrizione d'ufficio dei ridetti atti o fatti, ai sensi dell'art. 2190 del codice civile.

La procedura in questione comporterà l'inoltro al legale rappresentante o al titolare dell'impresa di un invito a presentare entro un congruo termine (che, tenuto conto della fase di sospensione già spirata, si ritiene non debba esser superiore a venti giorni) istanza di iscrizione dell'atto o fatto "principale", completa dell'indirizzo PEC dell'impresa stessa.

Nel caso di inutile decorso del termine in questione, l'ufficio del registro delle imprese provvederà a sottoporre il fascicolo relativo all'adempimento "principale" al Giudice delegato, affinché valuti la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Gianfrancesco Vecchio)